

Avv. Lucia Di Salvo
via Notarbartolo, 5 90141
Palermo tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 c.f. DSLLCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA

Nell'interesse di **FLAVIA VILARDI**, nata ad Alcamo (TP) il 12.09.1984, (c.f.: VLRFLV84P52A176N), rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, per mandato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto cui è legato informaticamente, dall'Avv. Lucia Di Salvo (C.F. DSLLCU68E50G273Y- pec lucia.disalvo@legalmail.it) e dall'Avv. Giuseppe Varisco (C.F. VRSGPP77D03G273W) e dall'Avv. Fabrizio Bellavista (C.F. BLLFRZ72B03G273A), con elezione di domicilio fisico in Palermo nella via Notarbartolo n.5 presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Salvo, la quale indica come numero di fax ai fini dell'art. 136 cpa 0917304196

CONTRO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e con la stessa domiciliata presso i suoi Uffici siti in Palermo, nella Via Villareale n. 6, e digitalmente ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it tratto da **REGINDE**;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, con sede in Palermo – Piazza Marina n. 61 PEC pec@cert.unipa.it tratto dal registro IPA;

COMMISSIONE GIUDICATRICE nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con di-

sabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado, in persona del Legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e con la stessa domiciliata presso i suoi Uffici siti in Palermo, nella Via Villa-reale n. 6, e digitalmente ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it tratto da RE-GINDE;

COMMISSIONE GIUDICATRICE nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado e domiciliata per la carica presso la sede dell'Università di Palermo in Palermo – Piazza Marina n. 61 PEC pec@cert.unipa.it tratto dal registro IPA;

E NEI CONFRONTI DI

ANTONELLA CASTIGLIA, residente in C/da Tortorello, SNC Castelbuono(Pa) 90013

MARIAENZA PRESTIANNI, residente in C/da Vinzeria, SNC Castelbuono (Pa) 90013

GIUSEPPINA PRESTIANNI, residente in C/da Vinzeria, SNC Castelbuono (Pa) 90013

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- Degli esiti delle prove preselettive, svoltesi il 07.07.2023 relative alla scuola secondaria di secondo grado, CICLO VIII, resi noti con pubblicazione in data 10.07.2023 relativi alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado nella parte in

cui ha individuato l'odierna ricorrente come non ammessa a partecipare alle prove scritte;

del provvedimento di esclusione dalle prove scritte relative alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, in ragione della votazione riportata in esito alle prove preselettive svoltesi in data 07.07.2023, conosciuta a seguito dell'accesso agli atti consentito in data 11.07.2023 nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova preselettiva, nella parte in cui all'odierna ricorrenti è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 inferiore a quello minimo (23,50) necessario per il superamento della prova;

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti di seguito specificati del questionario somministrato in data 07.07.2023

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso il provvedimento comunque denominato, ove adottato, di cui si sconoscono gli estremi con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva inoltrata dalla ricorrente in data 20.07.2023 di cui si sconosce allo stato il contenuto ove l'Università non avesse accolto neppure il reclamo riguardante il quesito “*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” come meglio si chiarirà;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e conseguente

NONCHÉ PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

della ricorrente a sostenere la prova scritta della predetta procedura già fissata per il giorno 26.07.2023 ore 8,30 (sessione unica) pubblicato in data 20.07.2023;

FATTO

Con bando ritualmente pubblicato, l'Università degli studi di Palermo (d'ora in poi semplicemente UNIPA o Università) ha indetto la procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023, anche per la scuola secondaria di secondo grado.

Il prefato bando, all'art. 6 prevedeva lo svolgimento di prove preselettive, in data 7 luglio 2023 per la scuola secondaria di secondo grado, sancendo che “ *il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso*” ... “*Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti*”.

L'odierna ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura avendone tutti i requisiti e venivano ammesse a partecipare al test preselettivo. Senonchè, a seguito della pubblicazione degli esiti del test preselettivo sostenuto, avvenuta in data 10.07.2023 sul sito istituzionale <http://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/>, apprendeva che “*Superano la prova tutti coloro che hanno conseguito un punteggio*

uguale o superiore a 23,5” e dunque di non essere stata ammessa in ragione del punteggio conseguito.

A seguito dell’accesso agli atti, consentito in data 11.07.2023, la ricorrente apprendeva, infatti, di avere conseguito il punteggio di soli 23 punti, ritenuto non utile per l’ammissione in ragione anche della risposta date al seguente quesito:

“*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” cui venivano abbinate le seguenti opzioni di risposta

“-*Cesare Lombroso.*

-*Kurt Lewin.*

-*Cesare Beccaria.*

-*Talcott Parson.*

-*Emile Durkheim.*

Secondo la Commissione di UNIPA l’unica risposta corretta sarebbe “*Cesare Lombroso*”, tuttavia tra i rappresentati più noti del positivismo viene pacificamente annoverato il francese “*Emile Durkheim*”, dotato di maggiore fama rispetto a Lombroso a livello europeo e tenuto conto dell’ambito ristretto (forense) in cui il Lombroso ha sviluppato la propria tesi.

Di conseguenza anche la risposta data dalla ricorrente “*Emile Durkheim*” risulta esatta (ben vero addirittura l’unica esatta come da perizia in atti) e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio. Pertanto, la ricorrente ha richiesto all’Università in data 20.07.2023 il riesame del punteggio conseguito alla prova preselettiva e la ammissione, quanto meno in prima battuta con riserva, **alle prove scritte indette per il prossimo 26.07.2023 ore 8,30**, con riferimento al quesito indicato.

Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo e approssimandosi oramai il momento delle predette prove scritte, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente gravame con richiesta di provvedimento monocratico.

In particolare, la ricorrente (codice C.A. B.N. 0003237 e questionario 0002823) ha conseguito solo 23 punti (domanda n. 21 “esponente positivismo” risposta D erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione) a fronte di un punteggio minimo utile pari a punti 23,50 e conseguentemente non è stata inserita nell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta (pubblicato sul sito istituzionale in data 10.07.23).

Con l’attribuzione della votazione per la domanda sopra precisata (0,50 + 23= 23,50) il punteggio alla medesima correttamente spettante ammonterebbe a **23,50** con superamento della soglia prevista (23,50 appunto).

Il mancato superamento della prova, come sopra cennato è, però, dipeso dalla non corretta valutazione delle risposte fornite dalla ricorrente al predetto quesito in relazione al quale sono state fornite nel test somministrato almeno due opzioni di risposte corrette, quanto meno per ambiguità e/o cattiva formulazione.

Donde il presente ricorso affidato alle seguenti ragioni di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROEDURE PUBBLICHE E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova preselettiva, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Detta prova, occorre ribadirlo, è stata -ai sensi del bando- esclusivamente finalizzata alla ammissione allo svolgimento della prova scritta per quei concorrenti in possesso dei medesimi requisiti della ricorrente, unitamente ai concorrenti esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva, essendo precisato all'art. 6 che “ *il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso*”.

Lo stesso art. 6 del bando specificava che “*“Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti”*”.

Essendo stata individuata la soglia di superamento della predetta prova selettiva nel punteggio pari o superiore a 23,50 è di tutta evidenza che ove si fosse proceduto alla corretta valutazione delle risposte date dalla ricorrente, la stessa avrebbero quanto meno raggiunto la soglia prevista e sarebbe risultata ammessa a sostenere la prova scritta nel rispetto della *par condicio* con gli altri candidati.

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli ammessi alla prefata prova scritta sono dipesi, invero, dalla non corretta valutazione delle risposte al quesito sopra richiamato.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dalla ricorrente al predetto quesito, la stessa avrebbero conseguito un punteggio utile al superamento della prova preselettiva e l'ammissione alla prova scritta.

Invero, è fin troppo noto che nel caso in cui la prova concorsuale si svolga tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, la domanda e la risposta

devono essere dotate di univocità, sicchè non possa risultare corretta altra risposta.

Così la giurisprudenza ha avuto modo di insegnare che *“In sede di concorso pubblico, laddove la prova ... sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta”* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n.3145 e vedi anche CdS 973/214).

A partire da siffatte coordinate *“E' illegittimo l'operato dell'Amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata da un candidato. Infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”* (Cons. Stato sez. III, sentenza 5.01.2021 n. 158; sez. V, 17.06.2015, n. 3060; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

“In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018, n. 7095/2018 e n. 5288/2018; nello stesso senso, Cons. di St., sez. II, 05/10/2020, n. 5820). (Cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III n. 04675/2022).

Ebbene nel frangente, con riferimento al quesito di seguito precisato la risposta fornita dalla ricorrente non può ritenersi erronea in quanto la relativa “domande”, proprio per le loro caratteristiche intrinseche non univoche e ambigue siccome coniugate anche alle risposte predefinite, veicola due risposte esatte, della quali una attinta dall’odierna ricorrente.

Pertanto deve essere annullata la valutazione negativa fatta della risposta rassegnata dalla ricorrente ai fini del punteggio da attribuire al test e assegnare il punteggio previsto alla risposta corretta data.

Ma venendo alla disamina del quesito in contestazione si rappresenta quanto segue.

Il test preselettivo somministrato all’odierna ricorrente presentava almeno una domanda non rispondente al cogente paradigma individuato dalla giurisprudenza ed in particolare:

al quesito “*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” venivano abbinate le seguenti opzioni di risposta

“-*Cesare Lombroso.*

-*Kurt Lewin.*

-*Cesare Beccaria.*

-*Talcott Parson.*

-*Emile Durkheim.*

Secondo la Commissione di UNIPA l'unica risposta corretta sarebbe "*Cesare Lombroso*", tuttavia tra i rappresentati più noti del positivismo viene pacificamente annoverato essenzialmente il francese "*Emile Durkheim*", dotato peraltro di maggiore fama rispetto a Lombroso il cui ambito teorico risulta, peraltro, limitato alla scienza forense.

Di conseguenza anche (recte solo!!!) la risposta data dalla ricorrente "*Emile Durkheim*" risulta esatta e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio. (nel questionario della ricorrente contraddistinto con il codice 0003237 la domanda recava il n. 21 e la risposta contrassegnata D).

L'enciclopedia Treccani cita, infatti, "*Emile Durkheim*" quale maggior esponente in Francia dopo Comte, fondatore del positivismo, e indica come più noto esponente italiano R. Ardigò. Citando, invece, Lombroso esclusivamente come esponente della scuola positiva del diritto penale. (<https://www.treccani.it/enciclopedia/positivismo>), tanto che i maggiori esponenti del Positivismo vengono indicati nei francesi A. Quetelet, A. Comte ed E. Durkheim e gli inglesi J. S. Mill.

Pertanto risulta evidente che la domanda in questione, non contenendo alcuna specificazione geografica o di altra natura, presentava due risposte esatte o forse meglio, una unica risposta esatta ovvero quella data dalla ricorrente atteso che Durkheim è il più noto positivista tra quelli segnati nelle risposte!

In ogni caso avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio di 0,50: punteggio di partenza 23 +0,50 = 23,50!

Donde la denunciata patente illegittimità della mancata attribuzione del punteggio per il quesito predetto atteso che la ricorrente ha contrassegnato la risposta corretta.

Se dunque, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta "*certezza ed univocità della soluzione*" (T.A.R. Campania Napoli, Sez.

IV, 30.9.2011, n. 4591), atteso che la scrematura dei partecipanti deve sempre individuare i capaci e i meritevoli, attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto, non v'è chi non veda la illegittimità di quanto occorso e la ingiustizia della non ammissione della ricorrente, la quale invece ove si fosse correttamente valutata la preparazione dimostrata, avrebbero conseguito l'ammissione alle prove scritte superando la prova preselettiva.

Con riferimento al sopra indicato quesito è evidente, anche in ragione della perizia in atti, che la Commissione lo abbia formulato in modo ambiguo e/o comunque ancipite (ovvero con doppia soluzione).

Fermo restando che, in ogni caso, la risposta data dalla ricorrente risultano corretta e atta a dimostrare che la candidata ha svolto un corretto percorso logico/interpretativo utilizzando le conoscenze tecnico/scientifiche proprie del concorso, pervenendo ad una risposta in ogni caso "esatta".

Di tal chè ha errato la commissione a considerarle inesatte e a non assegnare il relativo punteggio 0,50: di conseguenza al punteggio pari a 23 conseguito dalla ricorrente deve essere incrementato a (pari $23+0,50$)= 23,50 con conseguente superamento della prova preselettiva ed ammissione alla prova scritta. Invero, risulta dunque evidente che nel test somministrato manca quella univocità e certezza, individuate dalla giurisprudenza quali fondamenti della tipologia di selezione prescelta dall'amministrazione. Sul punto, si ribadisce, *"certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta"*

(TAR Napoli sez. V n 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

Invero, come già ricordato, la legittima somministrazione di quesiti a risposta multipla riposa sulla necessità che gli stessi debbano presentare un'unica risposta corretta, non potendosi pretendere che i candidati, individuino l'opzione meno scorretta delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, pena la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti nell'art. 97 della Costituzione. (Cfr. TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

Ne segue che in ragione delle risposte comunque corrette date dalla ricorrente per il suddetto quesito avrebbe dovuto essere assegnati il relativo punteggio (come detto pari a 0,50) con conseguente superamento della prova preselettiva.

Donde la fondatezza del presente gravame anche sotto il profilo del superamento della prova di resistenza.

ISTANZA CAUTELARE

In disparte quanto già rappresentato in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* a supporto della pretesa azionata, deve altresì sottolinearsi la evidente ricorrenza del *periculum in mora*.

Ed invero essendo già state calendarizzate le prove scritte per il **prossimo 26 luglio 2023 ore 8,30 in sessione unica** è di tutta evidenza che la mancata ammissione con riserva della ricorrente la priverebbe della possibilità di partecipare al concorso in piena parità con gli altri concorrenti e che dunque in difetto di una decisione cautelare in ogni caso il provvedimento di esclusione determinerebbe l'effetto irreparabile di privarla della partecipazione contestuale alla prova in questione.

Peraltro, anche in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, la partecipazione della ricorrente con riserva alla prova scritta consentirebbe il mantenimento della

res adhuc integra senza alcun aggravio e/o ritardo per l'intera procedura, evitando peraltro che nel tempo occorrente per il pronunciamento nel merito si creino posizioni differenziate e confliggenti allo stato non ancora determinatesi o comunque evenienze foriere di danno e in ogni caso atte frustrare la legittima aspirazione di essere ammessa a partecipare al concorso e sostenere le relative prove alle medesime condizioni di tutti gli altri partecipanti.

RICHIESTA PROVVEDIMENTO EX ART. 56 CPA

Alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente la sussistenza di motivate esigenze di estrema gravità ed urgenza che, per di più, non consentono neppure la dilazione fino alla data della fissazione ordinaria della udienza camerale per la trattazione collegiale della presente istanza quando già il provvedimento impugnato avrebbe sostanzialmente prodotto per intero i propri effetti lesivi impedendo la partecipazione alla prova scritta che si terrà per tutti i partecipanti al concorso in sessione unica il **prossimo 26 luglio 2023**.

In relazione a siffatte motivate esigenze si chiede, dunque, di voler disporre di misure cautelari provvisorie, anche in assenza di contraddittorio;

Per questi motivi e con espressa riserva di motivi aggiunti nonché di eventuali richieste risarcitorie per i danni subiti e subendi si chiede che

VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE E CODESTO ECC.MO TAR

Ciascuno per quanto di competenza

In via preliminare, accogliere la richiesta di adozione della misura cautelare provvisoria della sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato da concedersi dall'Ecc.mo Presidente ex art. 56 C.P.A. nella ritenuta concorrenza dei presupposti di legge per l'effetto ammettendo con riserva l'odierna ricorrente alla partecipazione alla prova scritta fissata per il **giorno 26 luglio 2023 ore 8,30** (sessione unica);

in ogni caso, in esito alla celebrazione della udienza camerale, accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati confermando l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte predette ovvero in ogni caso,

sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati imponendo all'amministrazione di sospendere le procedure concorsuali e riesaminare il proprio operato alla luce dei motivi di ricorso;

nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati nelle parti sopra precisate confermando l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale sopra indicata;

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento al suddetto quesito.

Con vittoria di spese e di onorari.

Il contributo unificato è stato versato nella misura di legge in misura pari a € 325,00.

Palermo 24.07.2023

Avv. Giuseppe Varisco

Avv. Fabrizio Bellavista

Avv. Lucia Di Salvo

La sottoscritta Avv. Lucia Di Salvo quale procuratore costituito nell'interesse della Sig.ra Vilardi dichiara e attesta ad ogni fine di legge che la presente copia informatica del ricorso introduttivo del giudizio recante RG n. 1127/23 pendente innanzi al TAR PA Sez. II è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico del predetto giudizio RG n. 1127/23/II TAR Sicilia Palermo dal quale è tratta